

Per impedire le infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema economico senza distruggerlo, per salvaguardare la continuità aziendale e i posti di lavoro, per prevenire il crimine senza distruggere le vite delle persone, per combattere la mafia senza minare i principi dello Stato di Diritto e i diritti umani.

PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa popolare

Revisione del sistema delle misure di prevenzione e delle informazioni interdittive antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011.

Articolo 1 - All'articolo 4, comma 1 del d.lgs. n. 159/2011:

- la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) agli indiziati di reato di cui all'articolo 416-bis c.p.;"
- è aggiunto il seguente: "2. Gli indizi di cui al comma 1 devono essere gravi. Nella valutazione degli indizi si applicano le disposizioni degli articoli 192 commi 3 e 4, 195 comma 7, 203 e 271 comma 1 del codice di procedura penale."

Articolo 2 - All'articolo 7, comma 10-quater del d.lgs. n. 159/2011:

- al primo periodo, le parole "il sequestro perde efficacia" sono sostituite dalle seguenti: "le misure cautelari perdono efficacia";
- al secondo periodo, le parole "decreto di sequestro" sono sostituite dalle seguenti: "decreto che applica le misure".

Articolo 3 - All'articolo 10 del d.lgs. n. 159/2011:

- Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero entro quarantacinque giorni nel caso previsto dall'art. 7 comma 10-sexies."
- Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero entro quarantacinque giorni nel caso previsto dall'art. 7 comma 10-sexies."

Articolo 4 - All'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 159/2011, dopo l'ultimo periodo aggiungere:

"Il provvedimento è revocato con effetti ex tunc, nel caso in cui, successivamente all'applicazione della misura, i fatti accertati con sentenza penale definitiva escludono i presupposti per l'applicazione della misura ovvero intervenga sentenza penale irrevocabile di proscioglimento perché il fatto non sussiste o la persona non lo ha commesso, quando gli elementi di fatto valutati ai fini dell'applicazione sono correlati all'imputazione nel processo penale."

Articolo 5 - All'articolo 12, comma 1 del d.lgs. n. 159/2011, ultimo periodo, dopo le parole "quando ricorrono", sono aggiunte le seguenti: "motivi di lavoro o"

Articolo 6 - All'articolo 18 del d.lgs. n. 159/2011 i commi 1 e 3 sono abrogati.

Articolo 7 - L'articolo 20 del d.lgs. n. 159/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 20 Provvedimenti cautelari

1. Il Tribunale, anche d'ufficio, dispone il controllo giudiziario dei beni dei quali la persona, nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta potere disporre quando:

- a) sulla base di sufficienti indizi, tra cui l'evidente sproporzione del patrimonio rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego;
- b) ricorrono sufficienti indizi che la disponibilità dei medesimi agevoli la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa;
- c) sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'art. 416 bis del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 ovvero di persone

sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale.

2. Nei casi previsti dalle lettere b) e c), il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale nomina un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

- a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;
- b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;
- c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;
- d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;
- e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi;
- f) di non disperdere, sottrarre o alienare i beni.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni, e ritiene che la misura del controllo giudiziario risulti inadeguata, il tribunale dispone il sequestro dei beni.

4 bis. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.

5. Quando l'agevolazione prevista dalla lettera c) del comma 1 risulta occasionale, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività, il tribunale, con il provvedimento che dispone il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende impone nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

6. Il tribunale, quando ritiene che le prescrizioni di cui al comma 5 non siano sufficienti applica le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

7. Il titolare dei beni sottoposti al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.

8. Le misure sono revocate dal tribunale quando risulta che esse hanno per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.

9. I provvedimenti che applicano o revocano, anche parzialmente, le misure di cui ai commi precedenti, sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione.”

Articolo 8 - L'articolo 22 del d.lgs. n. 159/2011 è abrogato.

Articolo 9 - All'articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 159/2011, le parole “beni sequestrati” sono sostituite da “beni oggetto della proposta” e le parole “del sequestro” sono sostituite da “della misura di cui all'art. 20”

Articolo 10 - All'articolo 24 del d.lgs. n. 159/2011:

- Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sottoposti alla misura di cui all'art. 20, di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento risulti, anche per interposta persona fisica o giuridica, essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo e che risultino essere frutto di attività delittuose o ne costituiscano il reimpiego. Si applicano le disposizioni degli articoli 192 commi 1, 3 e 4, 195 comma 7, 203 e 271 comma 1 del codice di procedura penale. Quando dispone la confisca il tribunale ordina il sequestro dei beni, salvo che non ritenga adeguate le misure già adottate.”

- Al comma 2, le parole “Il provvedimento di sequestro perde efficacia” sono sostituite da “I provvedimenti cautelari di cui all'art. 20 perdono efficacia”.

- Al comma 3, all'inizio del primo periodo, le parole “Il sequestro” sono sostituite da “I provvedimenti cautelari di cui all'articolo 20” e, alla fine del periodo, sono aggiunte le parole “ma prima della cessazione.”

- Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Il Tribunale nel caso in cui la confisca del bene, limitatamente alle ipotesi in cui esso è destinato ai bisogni abitativi, o altri bisogni primari, del proposto e della sua famiglia, rappresenti una privazione eccessiva per l'interessato idonea a determinare una situazione critica di sussistenza, sulla base delle circostanze del singolo caso, nell'ordinare la confisca fa salvo il diritto di usufrutto del titolare.”

Articolo 11 - All'articolo 25, comma 1 del d.lgs. n. 159/2011, le parole “procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1,” sono sostituite da: “sottoporre i beni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), alle misure ivi previste,”

Articolo 12 - All'articolo 27 del d.lgs. n. 159/2011:

- al comma 1 sono cancellate le parole “dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro”, e le parole “non sia stato precedentemente disposto il sequestro” sono sostituite da “non siano stati precedentemente disposti i provvedimenti di cui all'art. 20”

- dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Per le impugnazioni dei provvedimenti con i quali il Tribunale dispone l'applicazione, il diniego o la revoca delle misure di cui agli articoli 20 e del sequestro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 324 del codice di procedura penale.”

- al comma 3, alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole “motivata dal concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati”

- al comma 3-bis 1, alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole “motivata dal concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati”

Articolo 13 - All'articolo 28, comma 1 del d.lgs. n. 159/2011:

- la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) in caso di prove sopravvenute alla conclusione del procedimento o scoperta di prove nuove ovvero acquisite ma non valutate, che sole o unite a quelle già valutate escludano l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;”

- alla lettera b) sono cancellate le parole “in modo assoluto”;

- dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“d) quando successivamente al decreto di confisca sopravviene provvedimento di revoca della misura personale di cui al comma 5 dell’art. 7.”

Articolo 14 - All’articolo 29 del d.lgs. n. 159/2011, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“2. Il giudice che procede per l’applicazione della misura di prevenzione, quando sia iniziato o penda procedimento penale per i delitti di cui al comma 1 dell’art. 4, se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione lo sospende, fino alla definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il controllo giudiziario e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla presente legge, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi i termini previsti dal comma 2 dell’art. 24. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio ha autorità di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per quel che attiene all’accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale.”

Articolo 15 - Gli articoli 33, 34 e 34-bis del d.lgs. n. 159/2011 sono abrogati.

Articolo 16 - Il comma 1 dell’articolo 35-bis del d.lgs. n. 159/2011 è sostituito dal seguente:

“1. L’amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell’articolo 35, comma 4, e l’amministratore nominato ai sensi dell’articolo 41, comma 6, rispondono per gli atti di gestione che hanno determinato un decremento del valore del compendio in sequestro.”

Articolo 17 - All’articolo 84 del d.lgs. n. 159/2011:

- al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “che, sulla base di motivata valutazione dell’Autorità, sindacabile dal giudice amministrativo, possano costituire presupposto per l’applicazione di una misura di prevenzione”

- i commi 4 e 4-bis sono abrogati.

Articolo 18 - All’articolo 86 secondo comma del d.lgs. n. 159/2011:

- al primo periodo, dopo il termine “antimafia”, aggiungere “di tipo liberatorio”.

- dopo il primo periodo, aggiungere: “L’informazione antimafia a carattere interdittivo perderà di efficacia ex tunc, qualora alla scadenza del terzo mese successivo alla data della sua emissione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove ha sede l’impresa, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia non abbiano richiesto al tribunale competente l’applicazione di una misura di prevenzione. L’informazione antimafia interdittiva perderà altresì efficacia nel caso in cui il tribunale rigetti la richiesta di applicazione della misura di prevenzione. In caso di accoglimento della richiesta, la misura di prevenzione si sostituirà al provvedimento del prefetto.”

Articolo 19 - All’articolo 91 del d.lgs. n. 159/2011:

- Il comma 6 è abrogato.

- Al comma 7-bis, dopo le parole “poteri di accesso”, aggiungere “, una volta divenuta efficace ai sensi dell’art. 94,”

- Al comma 7-bis, le lettere c) ed f) sono abrogate.

Articolo 20 - All’articolo 94 quarto comma del d.lgs. n. 159/2011, aggiungere il capoverso:

“5. Fermo restando il divieto di stipula cui al comma 1, l’informazione antimafia interdittiva non ha effetti prima che siano trascorsi trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento all’impresa interessata. Se è proposto ricorso avverso l’informazione interdittiva con contestuale domanda cautelare, l’efficacia è sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla notificazione del ricorso, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare, ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure

cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.”

Articolo 21 - Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti e a quelli conclusi alla data della sua entrata in vigore.